



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

DELIBERAZIONE N.29 DEL 29-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Assente
D'ANGELO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
D'ALBERTO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 12

Assenti N. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosanna Panella che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'ANGELO FILIPPO espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l’art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“...dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cupello, non risulta definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario 2021 trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € **674.632,97**;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresi i costi sostenuti per conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita dal Consorzio intercomunale Civeta, oltre ai costi imputabili direttamente al Comune di Cupello, lo stesso ammonta complessivamente ad € **343.757,97**;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del servizio, società SAPI S.R.L., competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Tributi ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario Tari 2021, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Rilevato altresì che nella successiva nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di raccolta e trasporto rifiuti è gestito dalla Società SAPI S.R.L. ed i rifiuti vengono conferiti alla discarica gestita dal Consorzio Intercomunale Civeta;

Dato atto quindi che, in applicazione delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Cupello è complessivamente pari ad € 357,95;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 674.632,97, così ripartiti:

COSTI FISSI € 220.566,64

COSTI VARIABILI € 454.066,33

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

-il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

-a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

-la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

68,86 % a carico delle utenze domestiche;

31,14 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede anche il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina della tariffa TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente territorialmente competente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Rammentato che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021, da parte dell'Ente territorialmente competente, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" e "C" allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Visti gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista altresì la delibera C.C. n. 30 del 28/07/2020 con la quale è stato validato e approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'esercizio 2020;

Richiamata la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 28/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe a saldo della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che, per la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**;

- ai sensi dell'art. 4.5 “*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visto l'allegato A alla presente deliberazione dove sono dettagliati gli importi che determinano il PEF tari 2021;

Visto che è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività, pertanto i comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2021**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche;

Visto che la somma stanziata nel Fondo del Ministero dell'Interno come contributo per agevolazioni tari 2021 è di € 36.450,00 e le agevolazioni che questo Ente concede alle attività interessate non superano la somma stanziata, si ritiene opportuno introdurre un'agevolazione ai fini TARI 2021 alle categorie NON DOMESTICHE su tutte le componenti tariffarie anche in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Accertato che le attività alle quali verrà applicata d'ufficio la riduzione sono le seguenti:

1. attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, a cui applicare una riduzione del 35%;
2. attività “non soggette a sospensione per emergenza” ma **che hanno avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019 - riduzione del 35%.**

Per entrambe le attività, l'agevolazione verrà applicata d'ufficio, le attività di cui al comma 2 che avranno accesso alla riduzione saranno quelle le cui istanze esaminate ed approvate con determina dell'area economico finanziaria n.286 del 28.05.2021 sono risultate ammesse a

finanziamento, ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 301 del 4 dicembre 2020, di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Ritenuto altresì di dover stabilire le scadenze per il ruolo Tari 2021 come segue:

1° rata in acconto al 10/08/2021;

2° rata in acconto al 10/10/2021;

3° rata a saldo al 10.12.2021.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

-gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

-ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24.06.2021 e che la Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., reso con verbale n. 10 del 24/06/2021 (acquisito al prot. N. 5186 del 24/06/2021);

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udita la relazione del consigliere Antenucci Angela;

Considerato che non vi sono interventi, si passa alla votazione: con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (D'Amico, Antenucci Marco, Boschetti Roberta e D'Alberto Michele) su n. 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento, redatta dal responsabile del servizio tributi, di cui all'Allegato A) sub n. 3;

- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B)** relativa alle **utenze domestiche** e all'**Allegato C)** relativa alle **utenze non domestiche**;
- 4) di quantificare in € 674.632,97 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato;
- 5) di dare atto che il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% della tariffa Tari;
- 6) Di approvare l'agevolazione del 35% alle attività "chiuse per legge e successivamente riaperte" e alle attività "non soggette a sospensione per emergenza" ma che hanno avuto **nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30%** rispetto al **fatturato medio mensile dell'anno 2019**, l'agevolazione viene finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa sul bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
- 7) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 8) Di demandare al Responsabile del servizio tributi ed al Responsabile del servizio finanziario, ciascuno per gli atti di propria competenza, le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 9) Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 11) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. N. 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (D'Amico, Antenucci Marco, Boschetti Roberta e D'Alberto Michele) su n. 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 06-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Rosanna Panella

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 06-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2021

- ☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì 06-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Panella Rosanna



COMUNE DI CUPELLO

Provincia di Chieti

**PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2021**

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario* che a partire dall'anno 2020 è regolato dall'ARERA.

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l'emanazione della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF).

Il PEF dovrà essere predisposto annualmente dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal "Metodo Tariffario dei Rifiuti" (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Gli obiettivi dichiarati dell'Autorità, che orientano questa prima attività di regolazione, sono i seguenti:

- migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento delle tariffe;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti (c.d. sharing);
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti.

Con l'emanazione delle successive Deliberazioni 24 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif e 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/Rif., l'Arera ha completato il quadriennio sperimentale ed aggiornato il metodo tariffario con i parametri da applicare per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Il PEF, elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi delle disposizioni dell'Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif., prevede, con cadenza annuale, la determinazione dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

A partire dall'anno 2020, il Gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario grezzo sulla base del MTR e lo trasmette all'Ente Territoriale competente che, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

L'articolo 18 del MTR prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale e organizzativo e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

In riferimento alle variazioni riferite al modello organizzativo e gestionale e ai livelli di qualità del servizio (meglio descritti nello specifico paragrafo) si fa presente che il servizio a partire dall'anno 2018 è stato affidato alla Società SAPI srl di Vasto e con contratto registrato il 25.05.2021 si sono aggiudicati l'appalto del Servizio per ulteriori trentasei mesi;

Pertanto, l'applicazione del nuovo metodo approvato per il periodo regolatorio 2021/2022 non riscontra dei limiti nell'ipotesi intercorsa di avvicinamento gestionale. Infatti, il nuovo metodo presuppone che il gestore operi nello specifico ambito tariffario con una certa continuità nel corso degli anni, presupposto che sta alla base dell'analisi delle variazioni al modello gestionale e ai livelli di qualità del servizio. L'avvicinamento gestionale determina una oggettiva difficoltà da parte del gestore ad improntare un'analisi di tal tipo non avendo a sua disposizione le fonti contabili riferite all'anno a-2, al fine poi di alimentare i conguagli.

Il PEF deve inoltre includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR), corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del MTR) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR).

Il Comune ricevuto il PEF validato e corredata da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici della TARI o della tariffa corrispettiva. Pertanto, nei casi in cui l'ETC è un Comune, il PEF "grezzo viene costruito dallo stesso che cura le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

Come si è detto i costi definiti dal PEF determinato dall'ETC possono essere considerati ai fini delle delibere tariffarie, in quanto "prezzi massimi" applicabili nelle more del definitivo esame da parte dell'ARERA.

Il presente PEF è quindi redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR, così come aggiornato dalla Deliberazione 493/2020/R/rif.

E' opportuno precisare che la delibera 443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di "metodo tariffario", in quanto riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal D.P.R. 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni.

Per il calcolo delle tariffe TARI, il Comune tiene conto quindi dei criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" - nel rispetto del principio "chi più inquina più paga" sancito dalla direttiva europea 2008/98/CE.

Con l'adozione dei criteri stabiliti dal citato D.P.R. n. 158/1999, l'elemento caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia all'impianto strutturale dell'utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell'attività economica) che alla composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività svolta dall'esercizio commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di produzione dei rifiuti dell'utenza.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate di seguito tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 6 della deliberazione n. 443 ("Procedura di approvazione"). Gli attori di tale procedimento sono tre:

- il gestore del servizio che ha il compito di predisporre il PEF "secondo quanto previsto dal MTR", provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443 e aggiornato con delibera n. 493/2020, nonché di corredare il piano con una dichiarazione "attestante la veridicità" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili;
- l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore". L'ETC, inoltre, provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se

operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi come nel caso del Comune di Cupello;

- l'ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi.

La procedura, quindi, prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente in questo caso, al Comune di Cupello.

Il Comune di Cupello, con nota prot. n. 1569 del 26/02/2021, ha ricevuto dal gestore

del servizio di igiene urbana il cosiddetto PEF grezzo, con relativa relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità acquisita al nostro protocollo con lo stesso numero, al fine di poter redigere il PEF finale per l'anno 2021 dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Gli uffici comunali preposti hanno elaborato il PEF grezzo comune, inserendo quindi le singole voci di costo, riferiti alla colonna costi/comune ed infine hanno redatto il PEF finale nel rispetto dei principi di congruità, correttezza rispetto ai costi sostenuti e veridicità dei dati.

Il Comune quale ETC svolge quindi la procedura di validazione in applicazione dell'art. 19 del MTR, il quale specifica che tale verifica concerne almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in conformità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità

precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio, e nel caso specifico dal Comune.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	44.002,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	44.002,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	150.934,54 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	264.026,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	0,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		69.859,44 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		39.063,21 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		55.660,61 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		1.932,00 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		578,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €

	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing ω 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €
RC Conguagli	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		218.288,30 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-249.298,36 €
	coefficiente gradualità γ	0,50	rateizzazione r 4
	(1+γ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		27.286,03 €
	(1+γ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		-31.162,29 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		42.898,36 €
	Oneri fissi		9.053,07 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV} ,2020/r2020 (se r2020>1)		0,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TF} ,2020/r2020 (se r2020>1)		0,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		43.500,00 €

Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,60%
	Tva-1 Costi totali anno precedente	707.296,33 €
Costi fissi effettivi		145.486,04 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		75.080,60 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf/r - Df + Cd2019f$	220.566,64 €
Costi variabili effettivi		529.146,93 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		-75.080,60 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$	454.066,33 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	674.632,97 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 464.552,26	% costi fissi utenze domestiche	68,86%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 68,86\%$	€ 151.882,19
		% costi variabili utenze domestiche	68,86%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 68,86\%$	€ 312.670,07
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 210.080,71	% costi fissi utenze non domestiche	31,14%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 31,14\%$	€ 68.684,45
		% costi variabili utenze non domestiche	31,14%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 31,14\%$	€ 141.396,26

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2018 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 464.552,26	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 151.882,19
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 312.670,07

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 210.080,71	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 68.684,45
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 141.396,26

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	73.241,23	0,75	567,15	0,60	0,368764	57,320871
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	73.549,18	0,88	414,23	1,40	0,432683	133,748700
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	55.998,69	1,00	315,04	2,30	0,491685	219,730008
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	50.263,54	1,08	275,64	3,00	0,531020	286,604358
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	14.291,37	1,11	69,19	3,20	0,545770	305,711316
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.611,56	1,10	20,19	3,40	0,540854	324,818273
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COLTIVATORI DIRETTI	118,00	0,52	1,00	0,42	0,258134	40,124610
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	355,00	0,61	2,00	0,98	0,302878	93,624090
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	331,00	0,75	2,00	2,10	0,371714	200,623051
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	150,00	0,77	1,00	2,24	0,382039	213,997921
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COLTIVATORI DIRETTI	130,00	0,77	1,00	2,38	0,378597	227,372791
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LEGGE 104/92	2.269,66	0,37	13,35	0,30	0,184382	28,660435
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LEGGE 104/92	5.800,79	0,44	30,00	0,70	0,216341	66,874350
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LEGGE 104/92	2.933,04	0,50	17,82	1,15	0,245842	109,865004
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LEGGE 104/92	1.909,49	0,54	11,18	1,50	0,265510	143,302179
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LEGGE 104/92	1.610,00	0,55	9,00	1,60	0,272885	152,855658

1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LEGGE 104/92	560,00	0,55	3,00	1,70	0,270427	162,409136
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	13.367,82	0,75	149,10	0,60	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	96,00	0,88	2,00	1,40	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	334,00	1,00	4,00	2,30	0,000000	0,000000
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	329,00	1,08	3,00	3,00	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DAL CASSONETTO	1.834,00	0,45	16,00	0,36	0,221258	34,392523
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	1.002,00	0,52	4,00	0,84	0,259609	80,249220
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	376,00	0,60	2,00	1,38	0,295011	131,838005
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	476,00	0,64	2,00	1,80	0,318612	171,962615
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	303,00	0,66	1,00	1,92	0,327462	183,426789
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DIA	995,00	0,75	7,00	0,60	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DIA	85,00	0,88	0,00	1,40	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DIA	109,37	1,00	1,14	2,30	0,000000	0,000000
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DIA	156,63	1,08	0,86	3,00	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-SUPERFICI ESENTI	3.464,37	0,75	33,07	0,60	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	1.089,76	0,88	9,00	1,40	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SUPERFICI	682,65	1,00	2,00	2,30	0,000000	0,000000

	ESENTI						
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-SUPERFICI ESENTI	315,00	1,08	4,00	3,00	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione Isee	1.143,05	0,75	11,33	0,60	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione Isee	1.000,44	0,88	8,47	1,40	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione Isee	1.112,62	1,00	10,92	2,30	0,000000	0,000000
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione Isee	467,16	1,08	5,95	3,00	0,000000	0,000000
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Esenzione Isee	568,00	1,11	4,00	3,20	0,000000	0,000000
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Esenzione Isee	605,00	1,10	6,00	3,40	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE 15%	44.613,05	0,63	377,20	0,51	0,313449	48,722741
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zona senza raccolta	1.629,00	0,30	21,00	0,24	0,147505	22,928348
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zona senza raccolta	126,00	0,35	1,00	0,56	0,173073	53,499480
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Zona senza raccolta	139,00	0,40	1,00	0,92	0,196674	87,892003
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Rimesse agricole - esenzione	2.132,00	0,75	13,00	0,60	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	92,00	0,88	1,00	1,40	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	447,00	1,00	1,00	2,30	0,000000	0,000000
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Rimesse agricole - esenzione	76,00	1,08	0,00	3,00	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE (2/3)	3.739,73	0,24	29,36	0,19	0,122872	19,097403
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIERA	1.822,69	0,75	16,12	0,48	0,368764	45,856697
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTIERA	4.476,34	0,88	31,15	1,12	0,432683	106,998960
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTIERA	4.905,33	1,00	28,92	1,84	0,491685	175,784006

1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTIERA	3.016,64	1,08	19,81	2,40	0,531020	229,283487
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTIERA	1.500,00	1,11	8,00	2,56	0,545770	244,569052
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTIERA	355,00	1,10	3,00	2,72	0,540854	259,854618
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostiera proprietà	278,00	0,75	2,00	0,48	0,368764	45,856697
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostiera proprietà	160,00	0,88	1,00	1,12	0,432683	106,998960
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostiera proprietà	140,00	1,11	1,00	2,56	0,545770	244,569052
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	1.508,00	0,75	12,00	0,48	0,368764	45,856697
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	388,00	0,88	4,00	1,12	0,432683	106,998960
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	150,00	1,00	1,00	1,84	0,491685	175,784006
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	436,00	1,08	3,00	2,40	0,531020	229,283487

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.099,00	0,29	2,54	0,514755	1,107568
2.2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	2.284,00	0,44	3,83	0,781008	1,670074
2.4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.533,00	0,52	2,97	0,923010	1,295070
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.252,00	1,01	8,91	1,792770	3,885212
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	175,00	0,85	7,51	1,508766	3,274741
2.9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.954,96	0,44	3,90	0,781008	1,700598
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	5.375,00	0,94	8,24	1,668518	3,593058
2.11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.445,00	1,02	8,98	1,810520	3,915736
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.436,00	0,78	6,85	1,384515	2,986947
2.13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.301,00	0,91	7,98	1,615268	3,479685
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	10.383,00	0,41	3,62	0,727758	1,578503
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.496,00	0,67	5,91	1,189263	2,577060
2.16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,54	48,74	9,833610	21,253114
2.17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	4,38	38,50	7,774586	16,787954
2.18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.404,81	0,57	5,00	1,011761	2,180253
2.20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	193,00	0,34	0,33	0,603506	0,143896
2.2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-USO STAGIONALE	895,00	0,30	2,68	0,546706	1,169052
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-USO STAGIONALE	255,00	0,46	4,13	0,832484	1,803942
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-STAGIONALE PER A	373,00	0,46	4,13	0,832484	1,803942
2.20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-STAGIONALE PER ATTIVITA'	723,00	0,23	0,23	0,422454	0,100727

2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AUTOCARROZZERIE	795,00	0,63	5,58	1,130687	2,435779
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-LAVANDERIE A SEC	50,00	0,70	6,18	1,251389	2,694793
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-LAB. ANALISI, RADI	195,00	0,39	3,51	0,702907	1,530538
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ARTIGIANI CON VE	845,00	0,58	5,13	1,038386	2,240210
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ARTIGIANI	824,00	0,77	6,78	1,372977	2,957732
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ARTIGIANI	233,00	0,56	5,02	1,010873	2,190501
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ARTIGIANI	868,00	0,48	4,25	0,859997	1,853215
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SMALTIMENTO AUTONOMO	846,00	0,44	2,52	0,784558	1,100810
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SMALTIMENTO AUTO	485,00	0,66	5,82	1,176838	2,538905
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SMALTIMENTO AUTO	265,00	0,56	5,02	1,010873	2,190501
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-PRIVA DI SERVIZI - INAGIBILE	3.807,00	0,52	2,97	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RISTRUTTURAZIONE	344,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-AREE SCOPERTE NO	215,00	0,94	8,24	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-AREE SCOPERTE NO	660,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-SUPERFICI ESENTI	180,00	0,29	2,54	0,000000	0,000000
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-SUPERFICI ESENTI	401,00	0,44	3,83	0,000000	0,000000
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-SUPERFICI ESENTI	48,00	1,01	8,91	0,000000	0,000000
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-SUPERFICI ESENTI	114,00	0,44	3,90	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SUPERFICI ESENTI	20,00	0,78	6,85	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SUPERFICI ESENTI	130,00	0,91	7,98	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-SUPERFICI ESENTI	8.597,00	0,41	3,62	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SUPERFICI ESENTI	5.063,00	0,67	5,91	0,000000	0,000000
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-	6,00	5,54	48,74	0,000000	0,000000

	SUPERFICI ESENTI					
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-SUPERFICI ESENTI	246,00	0,57	5,00	0,000000	0,000000
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-SUPERFICI ESENTI	78,00	0,34	0,33	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Industrie	5.603,00	0,28	2,53	0,509430	1,104952
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione bar e ristoranti 50	1.210,00	2,77	24,37	4,916805	10,626557
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Riduzione bar e ristoranti 50%	1.116,00	2,19	19,25	3,887293	8,393977
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione bar e ristoranti 50	371,00	2,77	14,62	4,916805	6,375934
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Riduzione bar e ristoranti 50%-NUOVE PARTITE	252,00	2,19	11,55	3,887293	5,036386
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-NUOVE PARTITE IV	61,00	0,29	2,03	0,514755	0,886055
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-NUOVE PARTITE IVA	443,91	0,52	2,37	0,923010	1,036056
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-NUOVE PARTITE IVA	24,63	0,44	3,12	0,781008	1,360478
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-NUOVE PARTITE IVA	66,00	1,02	7,18	1,810520	3,132588
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-NUOVE PARTITE IV	23,00	0,78	5,48	1,384515	2,389558
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-NUOVE PARTITE IV	75,00	0,67	4,72	1,189263	2,061648
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-NUOVE PARTITE IV	332,09	0,57	4,00	1,011761	1,744203
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-NUOVE PARTITE IVA	102,00	0,34	0,26	0,603506	0,115117